

## Art. 33

1. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
2. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole **statali per tutti gli ordini e gradi**<sup>1</sup>.
3. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
4. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico **equipollente**<sup>2</sup> a quello degli alunni di scuole statali.
5. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
6. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

---

<sup>1</sup> Quindi scuole ed istituti PUBBLICI.

<sup>2</sup> Si presuppone quindi che l'istruzione pubblica debba essere qualitativamente migliore rispetto a quella privata, mai il contrario